

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|--|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia
(Estensore) |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario
Finanziario |
| - Dott.ssa Anna Bartolini | Membro designato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 23 novembre 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

La Ricorrente era cointestataria, insieme al marito, di un conto corrente e di una cassetta di sicurezza presso la Banca, entrambi con poteri di firma disgiunta. Il marito decedeva in data 13.01.2010, lasciando come uniche eredi la moglie e la figlia, la quale ha sottoscritto il presente ricorso unitamente alla madre.

Con reclami del 5.02.2010 e dell'1.03.2010 la Ricorrente - rappresentata da un avvocato - contestava alla Banca di averle consentito il versamento sul suo conto di Euro 800,00, effettuato il 20.01.2010 per pagare il canone di locazione della casa, rifiutando poi - una volta appresa la morte del marito il giorno successivo - sia di eseguire il pagamento che di restituire la somma.

Contestava il rifiuto della Banca evidenziando l'esistenza di un potere di firma disgiunta ad operare sul conto e l'assenza di contestazioni da parte dell'unica altra erede (la figlia) che anzi avrebbe *"personalmente e ripetutamente"* espresso il suo consenso al prelievo.

Quanto alla cassetta di sicurezza, invitava la Banca a provvedere tempestivamente a concordare con la cointestataria e l'erede il giorno e l'ora dell'apertura, previa comunicazione all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 48. d.lgs. 346/1990 e alla presenza del funzionario da essa incaricato ai fini della redazione del verbale.

A seguito di diversi solleciti, riconosciuta alla Ricorrente la possibilità di ritirare la metà del saldo del conto corrente, le veniva consegnata la somma di Euro 450,00 a fronte di un saldo pari ad Euro 1.028,37, in quanto veniva trattenuto l'importo di Euro 120,00 per *"spese di certificazione successione"*.

Il comportamento della Banca veniva censurato sotto il profilo della correttezza e la si invitava:

- all'apertura della cassetta di sicurezza (il cui canone di locazione è pagato fino al 31.05.2010) e alla restituzione del contenuto alle aventi diritto; e



- all'estinzione del conto corrente *“senza gravare di ulteriori spese o di spese non dovute (come la sopraindicata tassa sul morto di cui non vi è traccia nelle clausole contrattuali)”*.

La Banca respingeva le richieste della Ricorrente evidenziando che:

- il versamento della somma di Euro 800,00 era stato effettuato il 20.01.2010, mentre la comunicazione del decesso era stata fatta il 21.01.2010. In tale ultima occasione la signora era stata informata dell'impossibilità di procedere all'addebito del Mav sul conto corrente e di versare ulteriori somme sul conto corrente;
- successivamente, a fronte di esplicita richiesta in tal senso della Ricorrente, le era stato consegnato il 50% del saldo del conto corrente alla data della richiesta (5.02.2010); la Banca riconosceva che per un malinteso non le era stato consegnato il saldo alla data del decesso del *de cuius* e invitava perciò la Ricorrente a ritirare presso la Banca l'ulteriore somma di Euro 64,18 di sua spettanza;
- quanto alle spese addebitate per Euro 120,00, trattandosi di spese connesse ad un evento di natura straordinaria *“non è previsto che le stesse vengano evidenziate nelle clausole contrattuali”*, ma sarebbero tuttavia regolarmente documentate dalla Banca mediante apposito foglio informativo messo a disposizione della clientela nei locali aperti al pubblico;
- al fine di procedere all'apertura della cassetta di sicurezza era stata sollecitata telefonicamente l'Agenzia delle Entrate affinché inviasse un funzionario che presenziasse alle relative operazioni, in ossequio al disposto di legge, *“ricevendo tuttavia un esplicito rifiuto”*.

Le Ricorrenti (moglie e figlia del *de cuius*) hanno dunque chiesto che il Collegio, accertato il loro diritto, in adempimento degli obblighi contrattuali assunti e delle disposizioni di legge:

- 1) *“fissi immediatamente e comunichi nei termini al competente Ufficio del registro la data di apertura della cassetta di sicurezza n. 43 (...);*
- 2) *proceda alla restituzione dei beni e degli effetti contenuti nella cassetta stessa alle aventi diritto (...);*
- 3) *predisponga senza indugio la chiusura e la liquidazione del c/c n. 211 10646524, previo storno di ogni onere o spesa non dovuti o conseguenti ai ritardi cagionati dall'illecito comportamento della banca;*
- 4) *provveda all'immediata restituzione del saldo alle aventi diritto”*.

Chiedono, altresì, il ristoro dei danni subiti e delle spese occorse in ragione del comportamento della Banca, da quantificarsi in via equitativa.

Precisano che *“ad oggi la Banca non ha provveduto né a fissare né a comunicare la data di apertura della cassetta di sicurezza; non ha chiarito se i rapporti di c/c e di custodia devono ritenersi estinti per effetto della morte di uno dei cointestatari o se la stessa banca ha inteso recedere dai contratti; essa si è limitata a congelare il conto corrente e ad impedire ogni accesso alla cassetta nonostante l'espressa volontà di entrambe le eredi di chiudere al più presto tutti i rapporti bancari con la [Banca] e di rientrare nella disponibilità dei propri averi”*.

A sostegno delle richieste formulate hanno evidenziato che nei contratti sottoscritti dalla Ricorrente non sono disciplinate le conseguenze sul rapporto della morte di uno dei cointestatari, né sono previsti oneri o spese inerenti a tale evento.

In particolare, in relazione alla richiesta di apertura della cassetta di sicurezza è stato richiamato l'art. 48 n. 6 del d.lgs. 346/1990 che prevede *“la presenza di un [suo] funzionario che redige l'inventario del contenuto, previa comunicazione da parte del concedente all'ufficio del registro nella cui circoscrizione deve essere redatto l'inventario,*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

del giorno e dell'ora dell'apertura", evidenziando che *"essendo questa norma posta a tutela delle ragioni del Fisco, l'Amministrazione una volta messa a conoscenza del fatto, del giorno e dell'ora fissate dalla banca per l'apertura della cassetta, non potrà esonerarsi dall'inviare un suo funzionario"*.

Le Controdeduzioni sono pervenute alla Segreteria Tecnica il 15.07.2010.

La Banca ha contestato innanzitutto di non aver fornito adeguato supporto informativo ai Ricorrenti.

Ha evidenziato che il problema centrale della pratica di successione oggetto del presente ricorso discende dalla volontà della Banca di rispettare l'art. 48 del D.lgs. 346/90 a mente del quale l'apertura della cassetta di sicurezza può essere consentita solo alla presenza di un notaio o di un funzionario dell'Agenzia delle Entrate e consiste nel fatto che:

- (i) la Ricorrente si è rifiutata di incaricare un notaio per gli espletamenti necessari all'apertura della cassetta di sicurezza (dichiarando di non poter sostenere le spese per l'onorario); e
- (ii) l'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, contattata per le vie brevi, ha dichiarato di non poter indicare nessuna data possibile per presenziare all'apertura della cassetta di sicurezza, escludendo di poter inviare un proprio Funzionario per tale incumbente.

La Banca ha rilevato inoltre che la dichiarazione di successione prodotta in atti dai Ricorrenti non contiene alcuna menzione della cassetta di sicurezza, benché quest'ultima sia stata indicata tra i cespiti relitti del *de cuius* nel *"Certificato ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 346/1990"* rilasciato alle eredi a fronte di loro esplicita richiesta e in relazione al quale sarebbe stata percepita la somma di Euro 120,00 a titolo di compenso, in conformità a quanto pubblicizzato nel Foglio Informativo.

Quanto alla richiesta di restituzione del saldo del conto corrente, la Banca ha evidenziato di aver corrisposto finora alla Ricorrente la somma complessiva di Euro 514,18 e si è dichiarata disposta a provvedere al pagamento del saldo - pari a Euro 350,49 - in favore della Ricorrente e della coerede, in quanto ha avuto modo di acquisire la Dichiarazione di Successione.

Ha chiesto all'Arbitro di *"rigettare i motivi del ricorso concernenti la cassetta di sicurezza"*.

Le Controdeduzioni sono state trasmesse alla Ricorrente.

DIRITTO

La questione che deve essere affrontata per la soluzione del presente ricorso attiene alla valutazione della legittimità del comportamento adottato dalla Banca nella gestione della vicenda successoria relativa al conto corrente e alla cassetta di sicurezza al fine di verificare l'esistenza dei presupposti per l'eventuale riconoscimento di un risarcimento in favore della Ricorrente.

In particolare, ci si deve anzitutto chiedere se la Ricorrente avesse diritto ad ottenere l'intero saldo del conto corrente in data antecedente alla dichiarata acquisizione della Dichiarazione di successione da parte della Banca (con conseguente diritto allo storno degli oneri e delle spese applicati *medio tempore*).

Sul punto, infatti, la Banca – producendo la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate attestante la consegna di denuncia di successione del *de cuius* in data 17.02.2010, ma dichiarando di aver potuto prendere visione della Dichiarazione di successione solo in quanto allegata al ricorso – ha comunque manifestato la disponibilità a procedere alla corresponsione del saldo del conto corrente in favore della cointestataria e della coerede.

Ciò chiarito in fatto, deve ora sottolinearsi che – come già si è avuto occasione di affermare in altre occasioni (cfr. Decisione 16/10 del 2/02/2010) – secondo quanto previsto



dall'art. 1854 cod. civ., per l'ipotesi di un conto corrente bancario intestato a più persone (con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente), i cointestatari devono essere considerati creditori o debitori in solido del saldo del conto.

Orbene, se, com'è noto, nel caso del conto corrente bancario intestato a più soggetti, "i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati dal comma 2 dell'art. 1298 c.c., in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente [...]", i rapporti tra i cointestatari e la banca sono disciplinati dall'art. 1854 cod. civ. (in tal senso, Cass., 19/2/2009 n. 4066).

Nel caso di cointestazione del conto corrente "a firma disgiunta" l'evento morte di uno dei contitolari non porta allo scioglimento del rapporto ed il contestatario superstite, così come gli eredi del cointestatario defunto, potranno utilizzare separatamente il conto. In tale ipotesi, infatti, ricorre un fenomeno di successione nel contratto tale per cui, se è prevista la facoltà di firme disgiunte, il cointestatario superstite può continuare ad utilizzare il conto, così come gli eredi del cointestatario deceduto acquistano il medesimo diritto (che, tuttavia, va esercitato congiuntamente).

Salvo patto contrario, dunque, si deve riconoscere una piena continuità, pure successivamente alla morte di uno dei cointestatari, dell'efficacia del patto di firma disgiunta e quindi della potestà di compiere operazioni disgiuntamente anche oltre le rispettive quote.

In tal senso è anche la più recente giurisprudenza di legittimità, la quale (seppure in tema di deposito bancario) ha chiaramente affermato che "nel caso in cui il deposito bancario sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere, sino alla estinzione del rapporto, operazioni, attive e passive, anche disgiuntamente, si realizza una solidarietà dal lato attivo dell'obbligazione, che sopravvive alla morte di uno dei contitolari, sicché il contitolare ha diritto di chiedere, anche dopo la morte dell'altro, l'adempimento dell'intero saldo del libretto di deposito a risparmio e l'adempimento così conseguito libera la banca verso gli eredi dell'altro contitolare" (Cass., 29/10/2002, n. 15231).

Ne consegue che la Banca, anche dopo il decesso di uno dei due cointestatari del conto corrente, avrebbe dovuto garantire la piena operatività al cointestatario superstite, cosa che, in fatto, non è avvenuta.

Venendo all'esame del diverso profilo della vicenda attinente alle contestazioni mosse all'intermediario in merito all'apertura della cassetta di sicurezza, deve anzitutto ricordarsi il disposto dell'art. 48, comma 6° (*Divieti e obblighi a carico di terzi*) del D.Lgs. 31.10.1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni), secondo il quale "6. *Le cassette di sicurezza non possono essere aperte dai concessionari, prima che gli stessi abbiano apposto la loro firma, con l'indicazione della data e dell'ora dell'apertura, su apposito registro tenuto dai concedenti in forma cronologica e senza fogli o spazi bianchi e abbiano dichiarato per iscritto sul registro stesso che le eventuali altre persone aventi facoltà di aprirle sono tuttora in vita. Le cassette di sicurezza, dopo la morte del concessionario o di uno dei concessionari, possono essere aperte solo alla presenza di un funzionario dell'Amministrazione finanziaria o di un notaio, che redige l'inventario del contenuto, previa comunicazione da parte del concedente all'ufficio del registro, nella cui circoscrizione deve essere redatto l'inventario, del giorno e dell'ora dell'apertura*".

Nella prassi la richiesta della presenza di un funzionario dell'Amministrazione finanziaria non produce solitamente alcun effetto, il che comporta che generalmente si ricorra agli uffici di un notaio per procedere all'apertura e alla redazione del relativo inventario.

Qualora, tuttavia, non si intenda in alcun modo scegliere di ricorrere alle prestazioni professionali di un notaio, non vi è altra via che insistere presso l'Amministrazione finanziaria affinché questa concretamente si risolva ad inviare il funzionario che, per legge,



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

deve essere presente all'apertura della cassetta di sicurezza, eventualmente contestando a quest'ultima il suo inadempimento.

E', dunque, a questo punto evidente che il rifiuto di procedere all'apertura della cassetta di sicurezza opposto nel caso di specie dall'intermediario è perfettamente legittimo, in quanto perfettamente aderente alla disciplina imposta dalla normativa in materia.

Non può, dunque, essere imputato all'intermediario alcun ritardo o alcuna condotta dilatoria, il che esclude che si possa ritenere in qualche modo responsabile delle spese prodotte dal conto corrente nel periodo in questione.

Sarebbe, tuttavia, assai opportuno – ed a questo proposito il Collegio ritiene di dover formulare uno specifico suggerimento – che l'intermediario assista maggiormente la propria clientela in questi frangenti; è, infatti, aspetto risaputo in ambito bancario che l'Amministrazione finanziaria non invia, in concreto, nessun funzionario e di ciò avrebbe fatto meglio l'intermediario a informare senza indugio la ricorrente, senza lasciare che costei confidasse inutilmente in una collaborazione da parte dell'Amministrazione finanziaria che presenta probabilità di avveramento praticamente nulle.

Quanto, infine, alla diversa vicenda dell'addebito della somma di Euro 120,00, non è stata prodotta la relativa documentazione contrattuale, essendosi la Banca limitata a produrre il solo foglio informativo dal quale, tra l'altro, si evince una voce di spesa che non coincide con la voce della spesa di medesimo importo addebitata sul conto corrente della ricorrente; ragioni, quelle appena illustrate, che inducono a concludere per la non correttezza del relativo addebito.

Le doglianze della ricorrente si rivelano, dunque, solo in parte fondate e, anche per questa ragione, non appare degna di accoglimento la richiesta di rimborso relativa alle spese legali sostenute.

P. Q. M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario restituisca alla ricorrente la somma di € 120,00. Il Collegio delibera, altresì, di rivolgere all'intermediario, nei sensi di cui in motivazione, indicazioni utili a favorire le relazioni con la clientela.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO